



.....*Gruppo Comune di Sant'Olcese*



ENTE



BILANCIO
CONSOLIDATO



CONSORZIO VILLA SERRA

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

1. INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), sono state dettate le regole relative alla cosiddetta “armonizzazione dei sistemi contabili”, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio. Tali regole trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti e organismi strumentali, che per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali (aziende società, consorzi e altri) adottino la contabilità finanziaria cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale inteso a garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

Nell’ambito del sistema informativo economico – patrimoniale l’Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l’onere del coordinamento delle attività per la stesura del bilancio consolidato.

Il presente documento mira a illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di Sant’Olcese secondo il dettato del citato decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

2. DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.

Gli enti individuati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:

- seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;
- collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 118/2011, con le seguenti eccezioni:
 - gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;
 - per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;
 - predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del decreto legislativo n. 118/2011 e di quanto previsto dall'All. 4-4 principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato;
 - composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
 - riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
 - predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile applicato al bilancio consolidato.

3. IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal già richiamato decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) decreto legislativo n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

4. ATTIVITA' PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DEL GRUPPO:

4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti

del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione”.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

L’elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Esaminato e valutato l'elenco delle partecipazioni dell'ente al 31.12.2018 riassunte nel seguente prospetto:

Ente/ Società	Codice fiscale	Quota Comune di Sant'Olcese	Descrizione	Classificazione	Note
VEGA S.c.a.r.l.	01502660994	15%	Società consortile non affidataria di servizi	Società partecipata	Non rientrante nel GAP in quanto non affidataria di servizi e partecipata per una quota inferiore al 20%
Consorzio Villa Serra	01436140998	10,50%	Ente strumentale	Ente strumentale partecipata	Ente strumentale partecipata non affidatario diretto di servizi rientrante nel GAP

In base alla previsione normativa (articolo 11-quinques, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e Principio Contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 2, punto 3.2), che stabilisce che rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica tutte le partecipazioni detenute dalla regione o dall'ente locale, a prescindere dalla consistenza di tale partecipazione, nel caso in cui la società partecipata sia una società a partecipazione pubblica totalitaria che risulti affidataria diretta di un servizio pubblico locale, si devono escludere dal G.A.P. Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sant'Olcese le società non a totale partecipazione pubblica; in base alla previsione normativa che stabilisce, a partire dal consolidato 2018, che rientrano nel gruppo amministrazione pubblica tutte le società partecipate dall'ente locale per oltre il 20%, o 10% se trattasi di società quotate, di escludere dal G.A.P. Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sant'Olcese le seguenti società in quanto la quota di partecipazione è inferiore alla soglia di applicazione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsto dall'articolo 11-quinques, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Le seguenti società e organismi, ai sensi dei suesposti principi di cui agli artt. 11ter – 11quinques del D.Lgs. n. 118/2011, risultano non rientrare nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant'Olcese” al 31.12.2018, in quanto società mista non controllata, partecipata per una quota inferiore al 20%:

- **VEGA S.c.a.r.l.**

Il Comune di Sant’Olcese:

-possiede quota pari al 15% di partecipazione in una società denominata VEGA S.c.a.r.l. che ha per oggetto di consorzio i comuni nell’ambito territoriale al fine di consentire agli stessi di usufruire di una struttura comune per l’affidamento di pubblici servizi locali e in particolare per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

-che tale società non è affidataria diretta di servizi pubblici locali e che il Comune non dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea pari o superiori al 20 per cento;

-che il parametro dei ricavi caratteristici si riferisce a ricavi relativi a prestazioni di servizi a favore di tutti i Comuni consorziati i cui costi sono già evidenziati nei bilanci di ciascun Ente;

-che si ritiene irrilevante il bilancio di VEGA S.c.a.r.l. ai fini della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Comune. Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Pertanto dovendo escludere le operazioni e i saldi reciproci, in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo, le partite rilevabili sono del tutto irrilevanti;

I parametri relativi al Conto economico e allo Stato Patrimoniale del Comune di Sant’Olcese relativi all’esercizio 2018 (Rendiconto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2019) sono i seguenti:

	Comune di Sant’Olcese Anno 2018	3% dei valori del Comune	10% dei valori del Comune
		SOGLIA DI IRRILEVANZA ECONOMICA SINGOLA	SOGLIA DI IRRILEVANZA ECONOMICA AGGREGATA
Totale dell’attivo	19.566.364,89	586.990,95	1.956.636,49
Patrimonio netto	8.358.514,26	250.755,43	835.851,43
Totale ricavi caratteristici	4.889.583,15	146.687,49	488.958,32

I parametri relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico anno 2018 degli Enti Strumentali e Società partecipate del Comune di Sant’Olcese sono i seguenti:

	Consorzio Villa Serra
Totale dell’attivo	1.358.105,34
Patrimonio netto	1.054.164,26
Totale ricavi caratteristici	526.417,96

Per quanto mostrato e quindi sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2018, risultano definibili i seguenti elenchi per l’anno 2018:

A. Elenco enti/società ricompresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant’Olcese” al 31.12.2018:

Ente/ Società	Codice fiscale	Quota Comune di Sant’Olcese	Descrizione	Classificazione	Note
Consorzio Villa Serra	01436140998	10,50%	Ente strumentale	Ente strumentale partecipato	Ente strumentale partecipato non affidatario diretto di servizi rientrante nel GAP

B. Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sant’Olcese” al 31.12.2018:

Ente/ Società	Codice fiscale	Quota Comune di Sant’Olcese	Descrizione	Classificazione	Note
Consorzio Villa Serra	01436140998	10,50%	Ente strumentale	Ente strumentale partecipato	Ente strumentale partecipato non affidatario diretto di servizi rientrante nel GAP

4.2 COMUNICAZIONI AI COMPONENTI DEL GRUPPO

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dal capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

5. ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

5.1 ATTIVITA' DIRETTA A RENDERE UNIFORMI I BILANCI DA CONSOLIDARE

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo.

Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;
- b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

5.2 ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare:

- Le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);
- Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;
- La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite “in transit” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

L'Ente ha provveduto alle seguenti rettifiche da operazioni infragruppo:

1) NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

COMUNE DI SANT'OLCESE - V. 12.27.11 DATA LAVORO 31/12/2018 Bilancio DEFINITIVO 2019 Tel. 049-049 XML-ABI

Prima Nota Nr: 16817 del: 31/12/2018 [Elimina registrazione](#) [Salva registrazione](#)

Ente/società * ENTE RETTIFICHE codice di bilancio
 tipo operazione <nessuno>
 data * 31/12/2018 totale 7.298,31 tipo movimento * Rettifiche
 descrizione Elisione costi - ricavi

Lista movimenti

tipo	livello	descrizione	missione	programma	dare	avere	F.ricevere	scrittura automatica
Conto economico	2.3.1.1.2.18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali				5.678,83	No	No
Conto economico	2.3.2.1.2.18	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali			7.298,31	1.619,48	No	No
Conto economico	1.3.1.1.2.3	Trasferimenti correnti da Comuni					No	No

Totale elementi: 3

Tipologia Conto economico
 livelli * 2 3 1 1 2 18
 descrizione Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
 dare avere 5.678,83 fattura da ricevere scrittura automatica
 missione programma

Totale dare: 7.298,31 Totale avere: 7.298,31 Differenza:

2) NELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

The screenshot shows a software window titled 'Prima Nota Nr: 16816 del: 31/12/2018'. The main form contains the following fields:

- Ente/società: ENTE RETTIFICHE
- tipo operazione: <nessuno>
- data: 31/12/2018
- descrizione: Elisione debiti - crediti
- totale: 1.619,48
- tipo movimento: Rettifiche

Below the form is a table titled 'Lista movimenti' with columns: tipo, livello, descrizione, missione, programma, dare, avere, F.ricevere, scrittura automatica.

tipo	livello	descrizione	missione	programma	dare	avere	F.ricevere	scrittura automatica
Stato patrimoniale	2.4.3.4.1.2.3	Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni			1.619,48		No	No
Stato patrimoniale	1.3.2.3.1.2.3	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni				1.619,48	No	No

Totale elementi: 2

Tipologia: Stato patrimoniale

livelli: 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3

descrizione: Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

dare: 1.619,48

avere: []

missione: []

programma: []

Totale dare: 1.619,48 Totale avere: 1.619,48 Differenza: []

5.3 IDENTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI PERTINENZA DI TERZI

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del

gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

5.4 CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Nella sottostante tabella viene rappresentata la sintesi dei metodi utilizzati per la definizione del perimetro di consolidamento.

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	METODO
CONSORZIO VILLA SERRA	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Crediti

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base a costi sostenuti nell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

7. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

I principi di consolidamento adottati sono i seguenti:

- Il valore contabile delle partecipazioni nelle imprese consolidate è stato eliminato, secondo il metodo del consolidamento proporzionale, contro la relativa quota di patrimonio netto detenuta alla data dell'1/1/2018 o, se successiva, alla data di acquisizione della partecipazione di controllo, a fronte dell'assunzione delle attività e delle passività delle partecipate, evidenziando separatamente il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio spettante ai soci terzi di minoranza.
- La differenza tra il costo di acquisto della partecipazione ed il patrimonio netto contabile della partecipata alla data di inclusione nel consolidamento è imputata, ove negativa, ad una posta del netto denominata "Riserva di consolidamento" e, ove positiva, in apposita voce dell'attivo denominata "Differenza di Consolidamento".

8. IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI SANT'OLCESE

8.1 IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.900.536,91			
2	Proventi da fondi perequativi	390.374,12			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.003.375,52			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	300.640,55			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	702.734,97			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	422.359,51		A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	127.634,00			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	294.725,51			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	220.912,66		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.937.558,72			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	92.093,22		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.300.796,34		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.306,53		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	311.274,74			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	297.470,62			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	13.804,12			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	1.068.553,65		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	701.598,14		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	43.267,71		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	564.667,78		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c

d	Svalutazione dei crediti	93.662,65		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	11.605,03		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	187.744,67		B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.684.972,32			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	252.586,40			
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	0,01		C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,01			
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	34.082,92		C17	C17
a	Interessi passivi	34.082,92			
b	Altri oneri finanziari				
	Totale oneri finanziari	34.082,92			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-34.082,91			
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	206.759,35		E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	6.165,98			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	200.593,37			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c

e	<i>Altri proventi straordinari</i>			
	Totale proventi straordinari	206.759,35		
25	Oneri straordinari	292.235,05	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	289.235,05		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	3.000,00		E21d
	Totale oneri straordinari	292.235,05		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-85.475,70		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	133.027,79		
26	Imposte (*)	73.438,89	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	59.588,90	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			

8.2 LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	44.335,49		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.410,74		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	67.746,23			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	8.875.590,09			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	848.130,08			
	1.3 Infrastrutture	8.001.760,71			
	1.9 Altri beni demaniali	25.699,30			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.816.621,27			
	2.1 Terreni	344.271,97		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.297.253,63			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	34.875,55		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	81.212,25		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	36.253,24			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.434,81			

2.7	Mobili e arredi	14.871,07		
2.8	Infrastrutture			
2.99	Altri beni materiali	3.448,75		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.039.631,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.731.843,26		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	1.500,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.500,00		
2	Crediti verso		BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			
b	<i>imprese controllate</i>		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>		BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.500,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.801.089,49		
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
	<u>Rimanenze</u>		CI	CI
	Totale rimanenze			
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	858.131,62		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	858.131,62		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	954.420,21		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	954.420,21		
b	<i>imprese controllate</i>		CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>			

3	Verso clienti ed utenti	248.633,41		CII1	CII1
4	Altri Crediti	427.260,23		CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	77.701,39			
c	altri	349.558,84			
	Totale crediti	2.488.445,47			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.325.811,51			
a	Istituto tesoriere	1.325.811,51			CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	92.000,00		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.417.811,51			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.906.256,98			
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	19.707.346,47			
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
I	Fondo di dotazione	6.959.236,58		AI	AI
II	Riserve	1.450.376,03			

	a	da risultato economico di esercizi precedenti	213.495,83		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	0,01		AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	35.442,49			
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.201.437,70			
	e	altre riserve indisponibili				
III		Risultato economico dell'esercizio	59.588,90		AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	8.469.201,51			
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.469.201,51			
		<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
	1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
	2	Per imposte			B2	B2
	3	Altri	11.605,03		B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	11.605,03			
		<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>				
		TOTALE T.F.R. (C)			C	C
		<u>D) DEBITI (1)</u>				
	1	Debiti da finanziamento	771.080,53			
	a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
	c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	771.080,53		D5	
	2	Debiti verso fornitori	2.262.286,92		D7	D6
	3	Acconti			D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	228.730,15			

	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	b	altre amministrazioni pubbliche	159.202,25			
	c	imprese controllate			D9	D8
	d	imprese partecipate			D10	D9
	e	altri soggetti	69.527,90			
5		Altri debiti	744.790,87		D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	220.464,99			
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.318,87			
	c	per attività svolta per c/terzi (2)				
	d	altri	520.007,01			
		TOTALE DEBITI (D)	4.006.888,47			
		<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I		Ratei passivi	114.220,13		E	E
II		Risconti passivi	7.105.431,33		E	E
1		Contributi agli investimenti	7.105.431,33			
	a	da altre amministrazioni pubbliche	3.866.488,68			
	b	da altri soggetti	3.238.942,65			
2		Concessioni pluriennali				
3		Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.219.651,46			
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.707.346,47			
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	176.807,75			
		2) Beni di terzi in uso				
		3) Beni dati in uso a terzi				
		4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
		5) Garanzie prestate a imprese controllate				
		6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
		7) Garanzie prestate a altre imprese				
		TOTALE CONTI D'ORDINE	176.807,75			

9. LA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

9.1 AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI

PARTECIPATA	CREDITI SUPERIORI A 5 ANNI	DEBITI SUPERIORI A 5 ANNI
CONSORZIO VILLA SERRA	0,00	0,00

9.2 DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI DI IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE

PARTECIPATA	DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI	NATURA DELLE GARANZIE
CONSORZIO VILLA SERRA	0,00	--

9.3 COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI" E DELLA VOCE "ALTRI ACCANTONAMENTI" DELLO STATO PATRIMONIALE, QUANDO IL LORO AMMONTARE È SIGNIFICATIVO

		SALDO AL 31/12/2018
RATEI	RATEI ATTIVI	0,00
	RATEI PASSIVI	114.220,13
RISCONTI	RISCONTI ATTIVI	0,00
	RISCONTI PASSIVI	7.105.431,33

Il valore dei ratei passivi deriva esclusivamente da bilancio del Comune di Sant'Olcese e si riferisce alla quota di Fondo Pluriennale Corrente, mentre per quanto riguarda i risconti passivi, gli stessi provengono prevalentemente dal Bilancio del Comune di Sant'Olcese e si

riferiscono a Contributi in Conto capitale ricevuti negli anni dall'ente che annualmente in quota parte confluiscono al conto economico a seguito dell'ammortamento attivo.

9.4 SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

	COMUNE DI SANT'OLCESE	CONSORZIO VILLA SERRA
INTERESSI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
INTERESSI SU DEBITI VERSO SOCI DA FINANZIAMENTI		
INTERESSI SU DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		
INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE E TESORIERE ENTRO I 12 MESI		
INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE OLTRE I 12 MESI	34.082,92	0,00
INTERESSI SU DEBITI VERSO CONTROLLANTI		
INTERESSI SU DEBITI VERSO CONTROLLATE		
INTERESSI SU DEBITI VERSO PARTECIPATE		
INTERESSI SU DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI		
INTERESSI SU DEBITI VERSO FORNITORI		
ALTRI		

9.5 COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E “ONERI STRAORDINARI”, QUANDO IL LORO AMMONTARE È SIGNIFICATIVO

PROVENTI STRAORDINARI

DESCRIZIONE	IMPORTO
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	6.165,98
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	200.593,37

ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE	IMPORTO
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	289.235,05
ALTRI ONERI STRAORDINARI	3.000,00

Le sopravvenienze attive nascono prevalentemente dai maggiori residui attivi, le insussistenze del passivo da minori residui passivi, le insussistenze dell'attivo da minori residui attivi. I trasferimenti in conto capitale e gli altri oneri straordinari non sono di importo significativo.

9.6 AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI DELL'IMPRESA CAPOGRUPPO PER LO SVOLGIMENTO DI TALI FUNZIONI ANCHE IN ALTRE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO

PARTECIPATA	COMPENSO AMMINISTRATORI 2018	COMPENSO REVISORE 2018
COMUNE DI SANT'OLCESE	0,00	0,00

Sant'Olcese, 17 Settembre 2019

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(Vittorio Salvarezza)